

Oggetto: attività legale resa nel giudizio proposto dalla ICLA Costruzioni Generali S.p.A. in liquidazione e Fondedile Costruzioni srl in liquidazione, quest'ultima in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI Fondedile, ICLA – Costruzioni Generali SpA, COINPRE e Savarese Costruzioni SpA c / l'Autorità Portuale di Napoli e la Prefettura di Napoli innanzi al Consiglio di Stato in S.G., Sesta Sezione, RG 16/2013, sentenza n. 4119/2013 – pagamento all'avv. Michele Spagna della fattura 05/14 relativa alla “tranche di contenzioso sub 1” e al rimborso spese relativo al parere emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 174 del 30 aprile 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con attribuzione dei poteri di cui all'art. 8 della L. 84/94;

Visto il Decreto n. 262 del 3 giugno 2014 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuisce al Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli i compiti e le funzioni riconosciuti ai presidenti delle autorità portuali dalla Legge 84/94;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;

Premesso che l'Autorità Portuale di Napoli è stata patrocinata dall'avv. Michele Spagna nell'annosa e complessa controversia insorta nell'anno 2000 in conseguenza del “recesso”, dall'intercorrente rapporto contrattuale, necessariamente attuato dall'Autorità al sopravvenire di “interdittiva antimafia” a carico della “Fondedile” e “ICLA”, riunite nell'ATI già affidataria dell'appalto;

Visto il ricorso in appello con istanza ex art. 98 cpa, acquisito al protocollo generale AP n. 844 del 13/02/2013, proposto innanzi al Consiglio di Stato in S.G. dalla ICLA Costruzioni

Generali S.p.A. in liquidazione e Fondedile Costruzioni srl in liquidazione, quest'ultima in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI con le mandanti ICLA – Costruzioni Generali SpA, COINPRE e Savarese Costruzioni SpA c/ l'Autorità Portuale di Napoli e la Prefettura di Napoli per la riforma della sentenza del TAR Campania Napoli, Sezione Ottava, n. 3925/12 (ricorso iscritto al NRG 16/13);

Considerato che l'avv. Spagna ha rappresentato e difeso l'Autorità Portuale nel suddetto ricorso in appello in forza delle delibere nn. 99/00, 304/09 e 316/11, con le quali gli era stato già conferito incarico rispettivamente nei giudizi innanzi al TAR Campania NRG 2775/00, 3223/09 e 3695/11, giudizi successivamente riuniti e definiti dalla sentenza n. 3925/12, a sua volta impugnata nel ricorso innanzi al Consiglio di Stato in oggetto;

Vista la sentenza n. 4119 del 23/04/2013, depositata il 06/08/2013, con la quale la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sul richiamato ricorso in appello NRG 16/13, lo respinge, confermando per effetto l'impugnata sentenza TAR 3925/12 ed andando così a definire il vetusto e complesso contenzioso sviluppatosi tra le parti in causa;

Vista la nota fax dell'avv. di controparte Domenico Di Falco datata 06/09/2013 e quella dell'avv. Spagna datata 11/09/2013, trasmesse in allegato alla nota acquisita al protocollo AP n. 4994 del 13/09/2013, con le quali la Fondedile propone un accordo in merito alla tempistica di pagamento degli importi dovuti e l'avv. Spagna definisce un piano di rientro, piano poi confermato e fatto proprio dall'Autorità Portuale, come comunicato allo stesso avvocato con e-mail certificata in data 11/09/2013;

Considerato che, come evidenziato nella sopra richiamata nota prot. 4994/13, la Fondedile risultava alla data del 20/09/2013 debitrice dell'Autorità per un importo totale ammontante ad € 4.218.185,45 (comprensivo del credito principale e di ulteriori voci di credito), importo divenuto definitivamente esigibile per effetto della pronuncia in oggetto del Consiglio di Stato n. 4119/13, che ha confermato della sentenza TAR Campania n. 3925/12;

Considerato che nel piano di rientro condiviso tra le parti il soddisfacimento del credito, attualmente in corso, avverrà con il versamento del dovuto in quattro rate;

Vista la relazione del 29/01/2014, acquisita al protocollo AP n. 661 del 05/02/2014, nella quale l'avv. Spagna provvede a riepilogare lo stato del contenzioso ed in particolare gli effetti conseguiti alle statuizioni rese dal Consiglio di Stato con la decisione in oggetto;

Vista la nota del 21/03/2014, acquisita al protocollo AP n. 1968 del 25/03/2014, con la quale viene trasmesso il prospetto e la specifica del compenso professionale relativo all'attività difensiva prestata nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato in oggetto;

Considerato che nella suddetta nota il compenso totale viene suddiviso in tre parti poiché, come illustrato dall'avvocato nelle due note sopra richiamate, la più volte citata decisione del Consiglio di Stato n. 4119/13, nel confermare integralmente le statuizioni rese con

sentenza dell'Ottava Sezione del TAR Campania Napoli n. 3925/12 (che riunisce i ricorsi TAR Campania NRG 2775/00, 3223/09 e 3695/11), ha inciso su profili relativi a tre distinte ma connesse tematiche di cui ad altrettanti ricorsi opportunamente riuniti, che brevemente si richiamano:

- 1) ricorso proposto da Fondedile innanzi al TAR Campania Napoli NRG 2775/2000, risoltosi con il pieno riconoscimento della legittimità degli atti emessi dall'Autorità;
- 2) ricorso in riassunzione proposto da Fondedile innanzi al TAR Campania Napoli NRG 3223/09, risoltosi con la statuizione che alcunché sia dovuto dall'Autorità alla ricorrente;
- 3) ricorso in riassunzione dell'Autorità innanzi al TAR Campania Napoli NRG 3695/11 a esito dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10174/2011 (nel giudizio NRG 27870/09) che regolava in favore dell'A.G.A. la giurisdizione in ordine alla domanda di "restituzione" di somme già erogate a Fondedile e dall'Autorità azionata innanzi alla Corte di Appello di Napoli con giudizio n. 1034 e inerente opposizione n. 2870/09: risoltosi con condanna della Fondedile alla restituzione di € 4.218.185,45 e successivo accordo di pagamento;

Considerato che, con fax AP n. 463 del 08/05/2014, veniva chiesto all'avv. Spagna il parere del Competente Ordine professionale in merito alla congruità degli onorari così come prospettati nella sopraddetta nota n. 1968/14;

Visto che, con nota acquisita al protocollo AP n. 3566 del 05/06/2014, l'avv. Spagna, come richiesto, ha trasmesso favorevole Parere di congruità, reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con provvedimento n. 82 del 04/06/2014, nel quale si "*ritiene che al suddetto avvocato sia dovuto l'onorario di Euro 246.023,38, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA*";

Tenuto conto che nella richiesta di parere la somma totale dovuta è stata suddivisa dall'avvocato in sei tranche di contenzioso, che ripercorrono le tre distinte tematiche evidenziate nella nota n. 1968/14;

Vista la nota, inviata tramite posta elettronica in data 08/07/2014 dall'avv. del Mese, dirigente dell'Area AA. GG. e CC., con la quale, a seguito di colloqui intercorsi, viene chiesta all'avv. Spagna l'emissione di regolare fattura, a titolo di acconto sul maggiore avere, per l'importo dovuto alla c.d. "tranche di contenzioso sub 1" (come definito nel sopra menzionato parere n. 82 del 04/06/2014), oltre a quello spettante per l'acquisizione del c.d. parere di congruità (Euro 14.486,90);

Ribadito che la c.d. "tranche di contenzioso sub 1" è relativa al giudizio innanzi al Consiglio di Stato RG 16/13, culminato con la più volte richiamata sentenza n. 4119/13, per quanto attiene al profilo collegato al ricorso innanzi al TAR Campania Napoli n. 2775/00

(concluso con sentenza n. 3925/12), laddove la decisione del Consiglio di Stato, nel confermare quanto stabilito dalla suddetta sentenza TAR *“sortisce definitivamente conclusa la controversia sul piano della legittimità così della determinazione di “recesso” dall’appalto già in essere con l’ATI, dovuto dall’Autorità adottarsi sulla base delle informative di stampo interdittivo rese dai competenti organismi di settore – anch’esse giudicate pienamente legittime -, come del “giusto procediment” e della cautelare misura di “sospensione dei lavori” posti all’uopo previamente in essere dall’Autorità medesima”* (relazione avv. Spagna del 29/01/2014);

Vista la fattura n. 05 del 09/07/2014, di € 84.034,93, acquisita al protocollo AP n. 4513 del 09/07/2013, trasmessa dall’avv. Michele Spagna quale acconto relativo alla c.d. “tranche di contenzioso sub 1”, oltre al rimborso delle spese corrisposte al Consiglio per l’emissione del parere;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento richiesto;

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2014 emesso dall’ufficio ragioneria numero _____ del _____

Il Dirigente dell’Area Amm.vo/Contabile

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione predisposto dall’Avv. Antonio del Mese, n.q. di dirigente in staff all’Organo monocratico di vertice

Avv. Antonio del Mese

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente Avv. Antonio del Mese;

2) Di impegnare l’importo complessivo di **€ 84.034,93**, e autorizzare la relativa spesa, per il pagamento della fattura n. 05 del 09/07/2014 emessa dall’avv. Michele Spagna, con studio in Napoli al Largo F. Torraca n. 71, quale acconto per l’attività difensiva resa nel complessivo contenzioso, descritto in premessa, conclusosi con la sentenza n. 4119/2013 emessa dal Consiglio di Stato in S.G., Sesta Sezione, nel giudizio iscritto al NRG 16/2013. Tale acconto attiene alla c.d. “tranche di contenzioso sub 1”, come definita nel parere n. 82 del 04/06/2014 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, oltre al rimborso delle spese corrisposte al Consiglio per l’emissione del suddetto parere.

Delibera n. 196/ 14

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli.

4) Di trasmettere la presente al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali e dell'Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti.

Napoli, li _____

=====

Ufficio Legale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco KARRER)**

Si notifica all'Area AA. GG. e CC.- Uff. Legale _____ Area Amm.vo Contabile - RAG _____

Napoli, li _____